

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 61

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 0,82

Anno 37

20 giugno 2006

N. 86

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 31 maggio 2006, n. 60

**Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria pro-
vinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94 (proposta della
Giunta regionale in data 20 febbraio 2006, n. 196)**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 31 maggio 2006, n. 60

Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94 (proposta della Giunta regionale in data 20 febbraio 2006, n. 196)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 196 del 20 febbraio 2006, recante in oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa degli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94";

viste le modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione assembleare "Politiche economiche", in sede preparatoria e referente all'Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 7986 in data 22 maggio 2006;

preso atto degli emendamenti presentati ed accolti in sede di discussione assembleare;

vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria;

richiamati, in particolare:

- il comma 7 del sopracitato articolo, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori;
- il comma 10 del medesimo articolo che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

visto il "Primo documento orientativo sui criteri di omoge-

neità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" predisposto dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, trasmesso alle Regioni dal Ministero Agricoltura in data 3 settembre 1992 con nota prot. 12146 e trattenuto agli atti dell'Assessorato competente per materia;

vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

richiamati:

- l'art. 3 della sopracitata legge che individua, tra gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria regionale, la Carta delle vocazioni faunistiche e gli Indirizzi per la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali;
- l'art. 5, comma 1, che stabilisce che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale, con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche, approvata con delibera del Consiglio regionale 1036/98, e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approvi gli Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
- il comma 2 del medesimo articolo 5, che stabilisce, oltre ai contenuti di detti Indirizzi, che questi abbiano durata quinquennale;

considerato pertanto che, con deliberazione consiliare n. 1411 del 29 marzo 2000, erano stati adottati gli Indirizzi per l'elaborazione dei Piani faunistico-venatori provinciali 2000-2005;

valutata pertanto la necessità di procedere all'approvazione degli Indirizzi per la pianificazione provinciale 2006-2011;

sentite, come previsto all'art. 10, comma 1, della L.R. 8/94, le Organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie nonché le associazioni di protezione ambientale e acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1) di approvare gli Indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali, secondo il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare gli Indirizzi regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO**INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE
FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE****INDICE****1. DISPOSIZIONI GENERALI****2. ELEMENTI CONOSCITIVI****2.1 - Assetto territoriale**

- *Caratterizzazione territoriale*
- *Caratterizzazione dell'attività venatoria provinciale*
- *Istituti faunistici esistenti: distribuzione, caratteristiche e problematiche*
- *Danni, prevenzione, attività di controllo, interventi ambientali*

2.2 - Assetto faunistico

- *Situazione generale: peculiarità e problematiche*
- *Quadro conoscitivo delle specie presenti in ambito provinciale*

2.3 - Risultati e considerazioni sulle strategie gestionali previste dal precedente Piano Faunistico**3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICA****3.1 - Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale****3.2 - Destinazione territoriale****3.3 - Individuazione dei Comprensori Omogenei****3.4 - Obiettivi generali di pianificazione****3.5 - Fauna selvatica: definizione delle densità obiettivo e pianificazione delle attività gestionali**

3.6 - Gli Istituti faunistici: idoneità territoriale e pianificazione delle attività gestionali

- *Siti rete Natura 2000*
- *Aree protette regionali*
- *Oasi di protezione della fauna*
- *Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici e Privati di riproduzione della Fauna e Aziende faunistico-venatorie*
- *Aree di Rispetto*
- *Aziende Agri-Turistico-Venatorie*
- *Ambiti Territoriali di Caccia*

3.7 - Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale

3.8 - Programmazione dell'approvvigionamento di richiami vivi di cattura e di allevamento

3.9 - Danni, prevenzione ed interventi ambientali

- *Danni e prevenzione*
- *Interventi ambientali*

3.10 - Individuazione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale per la determinazione degli indici di densità venatoria

4. **INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (L.R. n. 7/2004 Art. 5 in attuazione del DPR n. 357/97 art. 5, co. 2)**

APPENDICE

Superficie Agro-Silvo-Pastorale. Elenco delle tipologie ambientali riferite alla Carta regionale di Uso Reale del Suolo

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La Regione e le Province dell'Emilia-Romagna, nell'osservanza delle Direttive Comunitarie in materia di tutela dell'Ambiente e della Fauna Selvatica, delle normative nazionali ed in particolare della L. 157/92 nonché delle disposizioni regionali vigenti, L.R. 8/94, L.R. 7/04 e L.R. 6/05, predispongono e attuano la pianificazione faunistico-venatoria visto il primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria elaborato dall'INFS e in conformità con la Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1036 del 23/11/1998, in corso di aggiornamento.

Gli strumenti tecnici di base per la programmazione faunistico venatoria sono la Carta regionale delle Vocazioni Faunistiche, i Piani Faunistico-Venatori nonché i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette.

Il Piano faunistico-venatorio provinciale rappresenta uno strumento di pianificazione settoriale e come tale deve raccordarsi con gli strumenti provinciali di pianificazione in particolare laddove questi interessino tematiche che riguardino direttamente o influiscano sulla gestione faunistica o che da questa possano essere influenzati.

La predisposizione delle proposte di piano avviene a norma dei seguenti orientamenti:

- tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e può essere destinato a protezione faunistica, ovvero a gestione privata o a gestione programmata della caccia;
- la pianificazione faunistica deve tendere ad un'unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale;
- la pianificazione faunistica è riferita a comprensori aventi caratteristiche ambientali omogenee facenti capo a una o più province;
- la pianificazione faunistica deve tendere al conseguimento della densità ottimale per le specie o gruppi di specie di interesse gestionale e conservazionistico;
- la pianificazione faunistica provinciale deve individuare le attività gestionali necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto precedente;
- le presenze faunistiche, sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione o il ripristino degli ambienti;

- la pianificazione faunistica deve proporsi anche di conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat necessari per i siti di rete Natura 2000 e per le aree di collegamento economico.
- il prelievo venatorio deve essere programmato dai rispettivi istituti di gestione in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e in funzione delle finalità perseguite in ciascun comprensorio omogeneo nel rispetto delle norme previste per la definizione del Calendario venatorio regionale. Nelle aree contigue ai Parchi regionali, l'accesso ai cacciatori e l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti secondo quanto stabilito dall'art. 38 della L.R. 6/05.

I Piani faunistico-venatori provinciali, elaborati sulla base delle indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei presenti indirizzi regionali, entrano a far parte integrante del Piano faunistico-venatorio regionale. Ciò rende necessario che la loro realizzazione avvenga attraverso criteri omogenei e quanto più oggettivi, allo scopo di uniformarne l'approccio metodologico e i contenuti tecnici.

Con il Piano faunistico-venatorio la Provincia individua gli obiettivi gestionali della politica faunistica, indirizza e pianifica gli interventi gestionali necessari per il raggiungimento di tali obiettivi e provvede all'individuazione dei territori idonei alla destinazione dei diversi Istituti faunistici. I contenuti del Piano faunistico provinciale vengono recepiti negli strumenti gestionali dei soggetti che a diverso titolo sono responsabili della gestione faunistica per i territori di propria competenza: Ambiti Territoriali di Caccia, Aziende Venatorie, Zone per l'addestramento e per le gare cinofile, Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Ai sensi della L.R. 8/94, la Regione disciplina la gestione faunistica ed il raggiungimento e/o mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico sull'intero territorio regionale. Una buona gestione ed un armonico equilibrio ambientale non possono prescindere dal supporto del volontariato proveniente dal mondo venatorio, anche per contrastare eventi contingenti od emergenze particolari (incendi, influenza aviaria ecc.).

E' pertanto opportuno e necessario che i piani faunistico-venatori provinciali prevedano incentivi e collaborazioni a sostegno del volontariato.

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000", la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. Gli Enti di gestione dei Parchi devono pertanto partecipare attivamente alla predisposizione del Piano stesso studiando assieme alla Provincia o eventualmente sottoponendole proposte di gestione per il territorio di propria competenza. Qualora la Provincia non recepisca in tutto o in parte tali proposte,

nell'atto di approvazione del Piano ne deve essere esplicitamente motivato il mancato o il parziale recepimento.

Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 7/2004, capo III, in attuazione dell'art. 5, co. 2, del DPR n. 357/97, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, il Piano faunistico-venatorio provinciale deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti della rete Natura 2000 e, pertanto, deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza previa analisi di uno specifico studio di incidenza, al fine di valutare gli effetti delle attività previste dal Piano sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il piano provinciale di durata quinquennale è attuato dalla Provincia con programmi annuali di intervento.

2. ELEMENTI CONOSCITIVI

Il Piano faunistico-venatorio deve essere preceduto da un quadro aggiornato di elementi conoscitivi sulla base dei quali far discendere coerentemente la pianificazione faunistica.

2.1 - Assetto territoriale

- Caratterizzazione territoriale

Nel Piano faunistico deve essere riportata una descrizione del territorio provinciale nelle sue diverse componenti: orografica, geomorfologica, climatica, vegetazionale, di uso del suolo, di antropizzazione ecc.

- Caratterizzazione dell'attività venatoria provinciale

- Analisi dell'attuale popolazione dei cacciatori ed evoluzione nel trascorso quinquennio di pianificazione: numero di cacciatori operanti, la loro provenienza, la suddivisione per tipi di caccia, densità per ATC;
- Abilitazioni rilasciate nel trascorso quinquennio suddivise per anni e tipologie;
- Ubicazione e tipologia degli appostamenti fissi;
- Caratterizzazione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento;
- Analisi delle tipologie di infrazioni venatorie registrate in relazione all'attività di vigilanza.

- **Analisi dei monitoraggi sull'attività venatoria in relazione ad attività di studio o di attività di vigilanza.**

Le sopra elencate informazioni devono essere fornite dai rispettivi Enti di gestione anche per i cacciatori che esercitano la caccia nelle aree contigue ai Parchi, se l'attività venatoria è gestita direttamente dall'Area Protetta.

- ***Istituti faunistici esistenti: distribuzione, caratteristiche e problematiche***

Per ogni istituto faunistico della cui gestione è competente la Provincia deve essere fornita la localizzazione, una descrizione relativa alle caratteristiche ambientali e faunistiche, al tipo di gestione, all'andamento nel corso del quinquennio e alle problematiche eventualmente rilevate.

Nel caso di istituti già esistenti al momento della predisposizione dello scorso piano faunistico, è richiesta anche la verifica di quanto previsto per il medesimo istituto nel Piano stesso.

Le informazioni indicate al primo capoverso devono essere prodotte anche per ciascuna Area Protetta e le relative Aree Contigue ai parchi regionali da parte dei rispettivi Enti di gestione.

Devono inoltre essere individuati i SIC e le ZPS e di questi, sulla base della banca dati "Rete Natura 2000" della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al 2006, devono essere indicate, oltre alla loro localizzazione, una descrizione più possibile esaustiva delle caratteristiche ambientali e faunistiche che ne hanno motivato l'istituzione, i fattori di minaccia, l'istituto o gli istituti nei quali ricadono e il tipo di gestione faunistica o faunistico-venatoria in essere anche al fine dello studio di incidenza.

- ***Danni, prevenzione, attività di controllo, interventi ambientali***

Per ciascuna delle tematiche elencate è necessario riportare un'analisi puntuale che ne evidenzia l'evoluzione, l'andamento nel tempo, considerazioni sui criteri gestionali applicati nel corso del quinquennio ed una verifica rispetto alle strategie programmate nel precedente Piano Faunistico. Inoltre è necessaria un'analisi conoscitiva della qualifica dell'organismo/i deputato/i alla rilevazione dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

Le analisi relative alle medesime tematiche devono essere fornite anche dai rispettivi Enti di gestione delle aree protette per il territorio di competenza e per le aree contigue ai Parchi, se l'attività venatoria è gestita direttamente dall'area protette.

2.2 - Assetto faunistico

- ***Situazione generale: peculiarità e problematiche***

Il Piano faunistico venatorio deve inquadrare l'assetto faunistico del territorio provinciale relativamente alle specie o gruppi di specie di mammiferi e uccelli, riportando in maniera quanto più dettagliata, i dati faunistici disponibili, le peculiarità della provincia e le maggiori problematiche riscontrate.

- ***Quadro conoscitivo delle specie presenti in ambito provinciale***

Analisi puntuale ed aggiornata delle specie che rivestono un elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 79/409/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie regolarmente presenti in Emilia-Romagna (lupo, tarabuso, moretta tabaccata, marangone minore, aquila reale, falco pellegrino lanario e grillaio). Per le specie migratrici, per gli uccelli acquatici e per quelle che sono oggetto di gestione venatoria, deve essere riportata nel Piano un'analisi puntuale relativa allo status, alla distribuzione, alla consistenza, all'andamento nel tempo, agli eventuali dati di caccia.

Per le specie migratrici è necessario individuare, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, le rotte di migrazione sia principali che secondarie, sia ai fini di un'adeguata tutela che per l'identificazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti fissi ai sensi dell'art. 10, comma 8), lett. h) della legge 157/92.

In particolare per gli ungulati per i quali, considerati gli obblighi imposti dalle norme vigenti, i dati relativi alle popolazioni presenti, soprattutto di ungulati cervidi, risultano essere considerevoli, devono essere riportate informazioni relative agli areali di distribuzione delle specie presenti opportunamente mappati, ai dati storici dei censimenti primaverili, il numero dei distretti interessati, le superfici interessate, il numero di cacciatori coinvolti, la consistenza stimata per specie.

Quanto ai dati della caccia di selezione sono da riportare: la serie storica degli abbattimenti suddivisi per specie, sessi e classi di età, i tassi di realizzazione dei piani di abbattimento suddivisi per ATC e AFV. Per il cinghiale la serie storica del numero annuo degli abbattimenti ripartiti in braccata, girata e selezione. Laddove disponibili devono essere riportati anche i dati relativi allo sforzo di caccia.

Se presenti, devono essere evidenziate anche eventuali disposizioni provinciali relative alla gestione dell'attività venatoria soprattutto per specie particolarmente problematiche quali il cinghiale.

Anche per l'attività di controllo vanno riportati i dati, l'andamento nel tempo delle operazioni effettuate nonché un confronto tra le diverse metodologie utilizzate.

Per ciascuna specie e per gli ultimi cinque anni, devono essere riportati i dati, possibilmente localizzati, relativi ai danni alle produzioni agricole (importi,

numero di eventi, colture danneggiate ecc.) e agli interventi di prevenzione. Le medesime informazioni devono essere fornite dai rispettivi Enti di gestione delle aree protette per il territorio di competenza e per le aree contigue ai Parchi, se l'attività venatoria è gestita direttamente dall'area protetta.

2.3 - Risultati e considerazioni sulle strategie gestionali previste dal precedente piano faunistico

Il piano faunistico deve riportare una verifica dei risultati ottenuti, con riferimento particolare all'obbligo previsto dal Piano faunistico precedente di individuare, per le specie di maggiore interesse, obiettivi e strategie gestionali per il loro raggiungimento.

3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICA

3.1 - Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale

L'estensione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale provinciale viene calcolata da ciascuna Provincia con riferimento alle tipologie ambientali elencate nell'Appendice ai presenti Indirizzi, riferite alla Carta di uso Reale del Suolo regionale, ricavata dalla fotointerpretazione delle immagini satellitarie "Quick bird".

Le tipologie ambientali che concorrono al calcolo della SASP, ricomprendono anche realtà territoriali, quali zone umide, corsi d'acqua, incolti, rocce, calanchi ed altro, che non rientrano nella definizione letterale del termine "Agro-Silvo-Pastorale" ma che devono necessariamente essere considerate sia per il loro rilevante interesse faunistico che per rispondere appieno ai dettami della 157/92.

Rimangono pertanto escluse dal calcolo della SASP tutte le superfici che non vengono utilizzate in tutto o in buona parte dalla fauna selvatica o che, per le loro stesse caratteristiche, non possono essere gestite a fini faunistici.

3.2 - Destinazione territoriale

La Superficie Agro-Silvo-Pastorale provinciale, calcolata come previsto al punto precedente, deve essere ripartita tra zone di protezione della fauna e zone a gestione privata; il restante territorio viene riservato alla gestione programmata della caccia.

La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di almeno il 24% del territorio agro-silvo-pastorale a zone di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, commi 3 e 4 della L. 157/92.

Ciascuna Provincia destina alle zone di protezione di cui sopra una quota di Superficie agro-silvo-pastorale provinciale ricompresa tra il 20% e il 30%, fatta

salva la percentuale di aree protette istituite al momento dell'approvazione del Piano Faunistico. Le Province che allo stato attuale non raggiungano la percentuale minima debbono raggiungere l'obiettivo entro il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio.

Possono entrare a far parte di detta percentuale anche le Aree di Rispetto nelle quali l'esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie e le aree contigue ai Parchi regionali o porzioni di esse in cui non sia consentito l'esercizio venatorio.

Le Province determinano, nel limite massimo del 15%, la percentuale della Superficie Agro-Silvo-Pastorale da destinare agli istituti a gestione privata (Aziende Venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna nonché zone per l'addestramento e le gare cinofile), definendo altresì un limite minimo sulla base della situazione consolidata con la precedente pianificazione faunistico-venatoria.

Nel Piano devono essere indicate, per ogni Comprensorio Omogeneo, la densità, la collocazione e l'estensione massima delle Aziende che dovranno comunque essere distribuite in maniera tale da consentire un'equa fruizione delle opportunità venatorie rispetto agli Ambiti Territoriali di Caccia.

3.3 - Individuazione dei comprensori omogenei

I Comprensori faunistici omogenei costituiscono l'articolazione territoriale di base per la pianificazione faunistica provinciale e sono definiti individuando, sulla base delle variabili ambientali e faunistiche rilevate dai dati conoscitivi forniti con il presente Piano, realtà territoriali a omogenea vocazione faunistica e gestionale, separate tra loro ma fortemente omogenee al loro interno.

Possono contribuire a determinare la separazione tra i comprensori variabili significative quali l'altitudine e la complessità morfologica, il rapporto percentuale tra aree boscate e aree aperte, la dimensione media delle aree boscate, la superficie dei boschi ripartiti nelle diverse tipologie, la superficie a seminativi, quella a prato pascoli, le aree agricole eterogenee, le zone umide.

3.4 - Obiettivi generali di pianificazione

Sulla base dei dati scaturiti dall'analisi della situazione faunistico-venatoria provinciale ciascuna Provincia, tenuto conto delle peculiarità locali, evidenzia le proprie priorità e le strategie tecnico-politiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Nei successivi punti viene invece richiesta la programmazione delle attività gestionali per singola specie di fauna selvatica presente e per singoli istituti faunistici.

3.5 - Fauna selvatica: definizione delle densità obiettivo e pianificazione delle attività gestionali

La Carta delle Vocazioni faunistiche, che costituisce lo strumento tecnico di base per la predisposizione dei Piani Faunistico-Venatori fornisce, tra l'altro, per ogni specie o gruppo di specie le linee guida per una corretta gestione. A queste si devono aggiungere le indicazioni fornite dai "Piani d'Azione" nazionali ed internazionali per le specie prioritarie tra quelle di interesse comunitario.

E' opportuno che tali linee guida vengano calate nella realtà provinciale ed esplicitate in attività gestionali da realizzare nel quinquennio di validità del Piano faunistico.

Per le specie oggetto di gestione attiva quali lepre, galliformi, ungulati, o specie di elevata importanza conservazionistica quale il lupo, così come per l'avifauna acquatica, sono state realizzate carte di vocazione territoriale che esprimono la potenzialità del territorio regionale per la specie stessa, potenzialità che, intesa come obiettivo a cui tendere, deve guidare la programmazione provinciale delle attività gestionali.

Per tutte le specie sopracitate sono disponibili carte di "vocazione biotica", che rappresenta l'abbondanza potenzialmente raggiungibile da una specie in una determinata area date le condizioni ambientali presenti.

Per le specie che possono avere sul territorio un impatto con le attività antropiche sono state predisposte inoltre delle "carte di vocazione Agro-Forestale" ovvero carte che esprimono la "densità accettabile" di una specie, tenuto conto di diversi fattori "socio-economici".

Le carte di vocazione "agro-forestale" riportate nella "Carta regionale", sono realizzate "declassando" opportunamente alcune categorie di vocazione biotica sulla base della presenza percentuale di "usi del suolo" agricoli potenzialmente danneggiabili dalla specie.

Questo approccio consente di evidenziare aree dotate di una certa "criticità" per le specie delle quali è noto il potenziale impatto sulle attività agricole.

Al fine di rendere maggiormente aderente alla specifica realtà territoriale la pianificazione faunistica, ciascuna Provincia può realizzare le proprie "Carte di vocazione agro-forestale", valutando in modo quantitativo le variabili "socio-economiche" locali. In questo caso, per mantenere un'uniformità di metodo tra le diverse Province, la metodologia da utilizzare è la seguente:

- identificazione di una entità geografica elementare che costituisce l'elemento di classificazione della vocazione agroforestale;
- acquisizione di dati relativi alla distribuzione delle colture agricole;

- acquisizione dei dati dei danneggiamenti delle varie specie alle varie colture, con precisa localizzazione georeferenziata su base informatica, dell'evento di danneggiamento;
- acquisizione dei dati di abbondanza delle specie in un insieme di Aree campione random costituite da celle del reticolo;
- utilizzazione del reticolo di cui ai punti precedenti per il calcolo di variabili relative alle superfici delle colture (o dei raggruppamenti di colture) entro le maglie del reticolo e per il calcolo dei danni delle varie specie entro le maglie del reticolo;
- costruzione di modelli statistici che mettono in relazione l'abbondanza delle specie all'entità del danno per le colture (o idonei raggruppamenti di colture). Esempi di costruzione di modelli di questo tipo si trovano nella Carta del rischio di danneggiamento da fauna selvatica alle produzioni agricole. Tali modelli sono riferiti all'intero territorio regionale e possono essere usati come prima approssimazione ad una scala locale. Sono stati inoltre calcolati su unità geografiche elementari molto ampie costituite dalle Regioni agrarie. Modelli specifici dovrebbero esser realizzati con utilizzo di soli dati locali;
- applicazione dei modelli alle maglie del reticolo e realizzazione di carte di rischio specie-specifiche (che possono essere attuali, se si utilizzano i dati di densità reale sul territorio, o potenziali, se si utilizzano i valori di vocazione biotica).

Definite le densità obiettivo per le specie per le quali è disponibile una "carta di potenzialità territoriale" e confrontando questa con la situazione della stessa specie riportata nella sezione relativa all'assetto faunistico provinciale, devono essere programmate le opportune attività gestionali per il raggiungimento dell'obiettivo individuato.

Per la specie cinghiale, considerate le difficoltà nel determinarne la consistenza reale, il raggiungimento dell'obiettivo individuato può essere dedotto attraverso metodi indiretti, utilizzando degli indicatori definiti nel Piano stesso.

Per le specie migratrici, sulla base dei dati conoscitivi di cui al punto 2.2, le Province verificano la necessità di norme specifiche di tutela sulle rotte di migrazione ed individuano eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 79/409/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie regolarmente presenti in Emilia-Romagna (lupo, tarabuso, moretta tabaccata, marangone minore, aquila reale, falco pellegrino, lanario e grillaio), ciascuna Provincia e ciascuna Area Protetta deve prevedere, per il territorio di propria competenza, oltre ad una

corretta strategia di tutela, garantita in particolare nei Siti della Rete Natura 2000, un monitoraggio costante sullo status delle specie oggetto di protezione, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali.

3.6 - Gli istituti faunistici: idoneità territoriale e pianificazione delle attività gestionali

L'individuazione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria aventi differenti finalità discende coerentemente dai dati conoscitivi propedeutici alla Pianificazione faunistico-venatoria, tenuto conto di quanto espresso nel primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria elaborato dall'INFS.

In particolare per la realizzazione dei nuovi istituti faunistici le Province dovranno valutare quanto indicato di seguito per ciascuna tipologia di istituto, mentre per tutti quelli già esistenti il Piano faunistico dovrà riportare un'analisi critica rispetto alle medesime indicazioni.

Per quanto riguarda gli istituti di protezione la cui gestione compete alla Provincia, nel Piano dovranno essere indicate, per ciascun istituto, le linee di gestione per il prossimo quinquennio sulla base dei dati tecnici propedeutici alla stesura del Piano stesso e in conformità con le indicazioni gestionali contenute nella Carta.

Tali interventi riguarderanno in maniera puntuale, gli interventi di miglioramento ambientale, eventuali immissioni, eventuali piani di controllo o di cattura.

Tali prescrizioni riguardano anche i territori delle Aree Protette e le relative aree contigue.

- *Siti rete Natura 2000*

Per ciascun Sito facente parte della rete Natura 2000 devono essere indicate, coerentemente con quanto riportato nello studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che devono o possono essere svolte nel sito stesso al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli appostamenti fissi di caccia. Gli istituti faunistici già presenti nel sito, così come quelli di nuova istituzione ivi compresi gli ATC, dovranno pertanto attenersi a tali prescrizioni.

Qualora il Sito sia ricompreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di gestione dell'Area protetta.

Nel Piano Faunistico devono inoltre essere previste le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico individuate dalla Provincia stessa.

- ***Aree protette regionali***

La gestione faunistica delle Aree protette è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine vengono promossi censimenti, ricerche scientifiche, monitoraggi e piani di tutela.

Gli indirizzi normativi per la pianificazione e la gestione faunistica delle aree protette, comprese le aree contigue ai Parchi, sono contenute prioritariamente nella LR n. 6/05.

- ***Oasi di protezione della fauna***

L'istituzione delle oasi ha come obiettivi prioritari la salvaguardia delle emergenze naturalistiche e faunistiche nonché il mantenimento o l'incremento delle popolazioni selvatiche, della diversità biologica, dell'equilibrio delle comunità, e quindi, più in generale, della conservazione o del ripristino di condizioni il più possibile vicine a quelle di naturalità.

L'individuazione dei territori idonei all'istituzione delle oasi deve pertanto riguardare territori caratterizzati da una o più di tali esigenze, sulla base dei dati propedeutici alla stesura del Piano e di eventuali successivi dati o informazioni provenienti da studi e ricerche, o comunque opportunamente documentati.

Particolare importanza alla funzione delle Oasi è inoltre riconosciuta, tanto in ambito tecnico quanto a quello normativo, relativamente alla tutela e al ripristino di habitat e biotopi che costituiscono aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. Le Oasi possono utilmente prestarsi, anche a fianco di altre zone di protezione, per la creazione di una rete di ambiti protetti lungo le direttrici di importanza strategica per le specie migratrici.

Sulla base delle precedenti considerazioni si evince che ai fini dell'individuazione dei territori idonei alla presenza di Oasi, è necessario tenere conto di realtà faunistiche particolarmente meritevoli di tutela, della presenza sul territorio provinciale di SIC e ZPS, delle eventuali rotte di migrazione, inoltre può essere tenuto quale primo riferimento, la classificazione del territorio in termini di valore naturalistico complessivo (V.N.C.), di cui alla Carta delle vocazioni faunistiche capitolo terzo, privilegiando evidentemente aree ricadenti in toto o in massima parte in territori classificati a massimo VNC. Tale valore, ottenuto tramite valutazione ecologica del territorio effettuata sulla base della comunità ornitica nidificante, esprime le potenzialità ambientali in termini di diversità specifica, rarità e originalità delle ornitocenosi.

L'estensione delle oasi di protezione deve garantire il raggiungimento delle finalità per le quali vengono istituite ed è pertanto subordinata alle esigenze ecologiche delle specie che si intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela.

- ***Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici e Privati di Riproduzione della fauna e Aziende faunistico-venatorie***

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, detti Istituti devono perseguire la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica anche a fini di ripopolamento pertanto la loro individuazione deve riguardare territori che presentino vocazione ambientale per la o le specie in indirizzo.

L'estensione delle Zone di ripopolamento e cattura deve essere rapportata alle esigenze delle specie in indirizzo sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta delle vocazioni faunistiche e dal già citato primo documento orientativo dell'INFS.

Per quanto riguarda l'estensione dei Centri privati di riproduzione della fauna e delle Aziende faunistico-venatorie si rinvia agli specifici provvedimenti regionali emanati a norma della LR 8/94.

Dal momento che la corretta programmazione degli interventi di gestione può essere realizzata solo se il vincolo di protezione si estende senza soluzione di continuità per un congruo numero di anni, idealmente per le zone di ripopolamento e cattura e per i Centri pubblici, così come per le oasi di protezione della fauna non dovrebbe sussistere a priori alcun limite di durata. L'interruzione del vincolo, e quindi l'abbandono del programma di gestione deve essere motivato da cause legate a sopravvenute modificazioni ambientali, produttive, ad interventi antropici o ad altri fattori imprevisi, tali comunque da compromettere la possibilità di realizzare gli obiettivi indicati in fase di costituzione.

Per le Aziende faunistico-venatorie e per i Centri privati si rimanda alle direttive regionali in materia.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'individuazione di tali istituti, la vocazione ambientale da un lato e l'estensione e la durata dall'altro, sono collegati da un rapporto di proporzionalità inversa, in quanto tanto più è alta la vocazione ambientale, tanto più ridotte potranno risultare l'estensione dell'area e la durata della fase di messa a regime.

- ***Aree di rispetto***

Le aree di rispetto negli Ambiti Territoriali di Caccia, sono finalizzate alla protezione di talune specie senza peraltro escludere la possibilità di effettuare prelievi venatori oculati su altre specie.

I prelievi ammessi, per la natura stessa di tali aree, devono quindi essere effettuati utilizzando necessariamente forme di abbattimento a basso impatto e un numero limitato di interventi.

Il ricorso all'istituzione di tali aree è particolarmente opportuno laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale e i cervidi che a causa del forte impatto con le attività agricole, sconsigliano l'istituzione di zone a totale protezione della fauna. Per i cervidi è consentita, sulla base di un piano di abbattimento, esclusivamente la caccia in selezione. Per quanto riguarda il cinghiale, oltre alla caccia in selezione, è consentita la caccia con il metodo della girata. Può essere altresì ammesso lo svolgimento di un numero limitato di battute o braccate nel corso della stagione venatoria, con l'uso di un numero di cani adeguato all'area utilizzata.

Nelle aree di rispetto può essere consentita la cattura di fauna selvatica a fini di ripopolamento.

Ciascuna area di rispetto è soggetta ad un apposito regolamento di gestione che l'ATC deve trasmettere alla Provincia mediante il programma annuale di attività.

La Provincia verifica l'uniformità tra i regolamenti delle singole aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio provinciale.

- ***Aziende Agri-Turistico-Venatorie***

In conformità con le finalità previste per questi istituti, le Aziende Agri-Turistico-Venatorie devono essere preferibilmente individuate nei territori di cui all'art. 16, co. 2 della legge 157/92. L'individuazione dei territori di scarso rilievo faunistico nell'ambito di ciascun comprensorio omogeneo deve essere fatta sulla base delle indicazioni ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla stesura del Piano.

- ***Ambiti territoriali di caccia***

Sul rimanente territorio non destinato a protezione della fauna e a gestione privata le Province istituiscono gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Nell'individuazione degli ATC la Provincia, oltre a fare riferimento alle indicazioni di cui all'art. 30 della L.R. 8/94, comma 1, deve considerarne anche l'efficienza gestionale ed amministrativa, nonché la capacità finanziaria necessaria per sostenere adeguati interventi di miglioramento ambientale, volti anche alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole, e per favorire l'incremento della fauna selvatica, operando, inoltre, per razionalizzare le gestioni, evitando ulteriori ATC, al fine di consentire al meglio la pratica delle diverse tipologie di caccia”.

L'organizzazione degli ATC è disciplinata dal capo IV della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.

Fermo restando quanto stabilito con le norme sopra citate ogni ATC è determinato con riferimento alla collocazione geografica, e precisamente mediante due lettere corrispondenti alla sigla automobilistica del capoluogo di provincia, seguite da un numero arabo progressivo designato partendo dall'ATC posto a N-O del territorio provinciale e procedendo in senso orario (N-O; N-E; S-E; S-O).

3.7 - Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale

L'utilizzo a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale è stabilito, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 8/94, dalla Giunta regionale sentito l'INFS, su richiesta della Provincia interessata.

Tenuto conto che tutta la Superficie Agro-Silvo-Pastorale regionale deve essere oggetto di pianificazione faunistica, ciascuna Provincia nel cui ambito di competenza ricadono i territori forestali regionali, deve, nel proprio Piano faunistico, valutare anche per questi territori un'attività gestionale adeguata alle esigenze di conservazione delle specie presenti, al fine di armonizzare l'intera gestione faunistica per il conseguimento degli obiettivi definiti nel piano stesso.

Considerato il generale divieto di esercizio di attività venatoria previsto in tali zone dall'art. 21 della legge 157/92, qualora la Provincia intenda richiederne, limitatamente ad alcune zone, l'apertura, deve fornire alla Regione gli elementi necessari per una puntuale valutazione.

In particolare vanno descritti, per l'intero territorio forestale regionale, in modo dettagliato i seguenti punti:

- attuale classificazione della zona (SIC, ZPS, Oasi, ZRC ecc.);
- contiguità con aree protette o con SIC e ZPS;
- corridoio per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette compresi i SIC e le ZPS;
- area di particolare importanza per la migrazione degli uccelli;
- aspetti ambientali e vegetazionali, con particolare riferimento alle specie inserite in allegato D del DPR 357/97;
- aspetti faunistici: presenza di specie di interesse comunitario (DPR 357/97, Dir. 79/409/CEE) potenzialmente danneggiabili dall'attività venatoria, o eventuali altre emergenze faunistiche ivi compresa l'eventuale

eccessiva presenza di talune specie con riferimento alla densità obiettivo prevista dal Piano Faunistico-Venatorio.

L'analisi di tali elementi riferiti a ciascuna porzione di territorio consentirà alla Giunta regionale, sentito l'INFS, di valutare il patrimonio forestale nella sua complessità, al fine di definirne l'utilizzo.

Le Province che intendono proporre l'apertura all'esercizio venatorio dei territori forestali in oggetto devono comunque garantire il mantenimento della percentuale di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica stabilito dalla pianificazione regionale. Qualora tale percentuale corrisponda al minimo stabilito, la Provincia si impegna, a fronte dell'apertura di territori forestali, alla chiusura dell'attività di caccia in altri territori di particolare importanza ai fini della conservazione della fauna selvatica.

In questi territori devono inoltre essere privilegiate le forme di caccia a basso impatto ambientale quali il prelievo di selezione agli ungulati o il prelievo del cinghiale in forma collettiva utilizzando preferibilmente il metodo della girata.

3.8 - Programmazione dell'approvvigionamento di richiami vivi di cattura e di allevamento

Sulla base delle esigenze pervenute nello scorso quinquennio di pianificazione da parte dei cacciatori interessati alla caccia da appostamento alla migratoria deve essere definito un programma di massima per l'approvvigionamento dei richiami vivi appartenenti alle specie pavoncella, colombaccio, allodola, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Nel programmare tale attività le province individuano un numero di impianti correlato ai quantitativi da catturare e promuovono l'attività di allevamento in cattività, ferma restando la normativa regionale in materia.

3.9 - Danni, prevenzione ed interventi ambientali

- Danni e prevenzione

I criteri per la determinazione dell'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli ambiti di competenza della Provincia, che la legge 157/92, all'art. 10, comma 8, lett. f), prevede vengano indicati nei Piani faunistici provinciali, sono stati stabiliti in apposite direttive regionali alle quali si rimanda per tali fini.

Sulla base delle informazioni riportate al punto 2.1, quarto alinea, ciascun piano faunistico deve riportare le strategie gestionali e le attività necessarie ad affrontare in maniera adeguata il tema dei danni da fauna selvatica.

Le Province e gli Enti di gestione delle Aree protette, al fine di programmare una gestione più puntuale delle popolazioni selvatiche nonché per pianificare

correttamente un'adeguata politica di prevenzione, sono tenute ad un attento monitoraggio del fenomeno mediante la predisposizione di una banca dati provinciale nella quale, oltre alle informazioni necessarie ad una corretta interpretazione del dato (specie responsabile, coltura danneggiata ...), deve essere indicata la puntuale localizzazione, georeferenziata, di ciascun episodio di danneggiamento. Tale monitoraggio deve interessare l'intero territorio provinciale.

- ***Interventi ambientali***

Per miglioramento ambientale si intende ogni tipo di operazione che tende a modificare la componente vegetazionale dell'ambiente al fine di ottenere un aumento generale della biodiversità. In particolare, facendo riferimento alla gestione faunistica, è possibile attribuire ai miglioramenti ambientali la finalità di innalzare la qualità ambientale in termini di capacità portante per le popolazioni animali.

Ogni Provincia nel proprio Piano dovrà pianificare gli interventi di miglioramento ambientale sulla base delle reali esigenze territoriali e faunistiche, fissando anche opportuni criteri di priorità.

Nelle Aree protette gli Enti di gestione intervengono sulla base di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione dell'Area stessa.

3.10 - Individuazione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale per la determinazione degli Indici di Densità venatoria

Ai fini della determinazione degli indici di densità venatoria di cui all'art. 8 della L.R. 8/94 la superficie agro-silvo-pastorale di ciascun ATC è rappresentata dalla superficie effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia (art. 10, co. 6, legge 157/92).

La Regione stabilisce, con appositi atti amministrativi, le modalità per l'individuazione dei posti disponibili in ciascun ATC ai fini dell'iscrizione e dell'ammissione in mobilità per la caccia alla fauna migratoria.

4. INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (L.R. n. 7/2004 Art. 5 in attuazione del DPR n. 357/97 art. 5, co. 2)

I siti della "Rete Natura 2000" (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) trovano i propri riferimenti legislativi nelle Direttive 79/409/CEE meglio nota come "Direttiva Uccelli" e 92/43/CEE nota anche come

“Direttiva Habitat”, direttive che, in ambito nazionale, sono state recepite nel DPR n. 357/97 e del DPR 120/03 nonché nella L.R. n. 7/2004.

In ogni sito della Rete Natura 2000 l'uso del territorio e delle risorse naturali deve essere compatibile con le necessità di conservazione, in uno stato soddisfacente, delle specie e degli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Non esistono a priori vincoli o divieti specifici purché le attività svolte vengano gestite in modo tale da non pregiudicare gli obiettivi di conservazione previsti.

Le misure per la conservazione devono essere garantite attraverso gli strumenti di pianificazione e regolazione settoriale esistenti ai diversi livelli di governo del territorio, compresi i calendari venatori regionale e provinciali. Solo qualora tali misure non siano sufficienti si deve ricorrere ad uno specifico “Piano di gestione”.

In ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme relativamente alle misure di conservazione da prevedere per habitat e specie e fermo restando quanto indicato dalle specifiche Direttive regionali, di cui al comma 2, art. 2, della LR7/04, che definisce, tra l'altro, gli indirizzi per la gestione e la conservazione dei siti di importanza comunitaria, i Piani faunistico-venatori provinciali devono concorrere:

- con indirizzi e previsioni finalizzate alla tutela delle specie di Vertebrati omeotermi così come definiti dalla legge 157/92 e ricomprese negli allegati di cui alle sopracitate Direttive comunitarie, nonché al relativo monitoraggio (punto 3.5 dei presenti indirizzi);
- con la definizione per ciascun sito (punto 3.6 dei presenti indirizzi) delle attività di gestione faunistica compatibili con l'esigenza di conservazione in uno stato soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario per cui è stato individuato il sito stesso. Tali indicazioni, quanto più possibile puntuali, divengono fondamentali per orientare la gestione indipendentemente dall'istituto faunistico ricadente nel sito stesso o in aree adiacenti.

L'individuazione puntuale delle attività gestionali compatibili in ciascun sito devono discendere coerentemente da elementi oggettivi riportati nel previsto “Studio di incidenza”, allegato al Piano stesso.

I contenuti dello “Studio di incidenza” finalizzato alla valutazione delle attività previste dai Piani Faunistici su ogni Sito della Rete Natura 2000, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva regionale di cui al comma 2, art. 2, della L.R. 7/04 che definisce, tra l'altro, gli indirizzi per l'effettuazione della valutazione di incidenza, sono i seguenti:

- inquadramento generale del sito Natura 2000: sulla base delle conoscenze esistenti, deve essere riportato il quadro conoscitivo degli habitat e delle

specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti e il relativo stato di conservazione;

- indicazione dell'Area protetta o dell'istituto faunistico ricadente sul sito e descrizione delle attività di gestione faunistica in essere;
- indicazione delle eventuali interferenze tra le diverse attività faunistiche e il sistema ambientale presente, tenuto conto delle possibili forme di impatto (prelievo, abbattimento accidentale, bracconaggio, disturbo, riduzione della densità di specie preda, saturnismo, modificazioni ambientali, ripopolamenti, addestramento cani, ecc.);
- indicazione delle attività che, anche se praticate all'esterno del sito, possono essere causa di ripercussioni negative sulle realtà da tutelare (attività che possono ostacolare il flusso di individui tra i diversi siti della rete, introduzione a scopo di ripopolamento di taxa alloctoni, attività che possono modificare il modello comportamentale delle popolazioni determinando una distribuzione scorretta, ecc.);
- indicazione di eventuali situazioni di criticità (zone umide, zone dove si concentrano i migratori, presenza di specie prioritarie simili a specie cacciabili, presenza di specie prioritarie con comportamento e fenologia tali per cui risultano particolarmente esposte al disturbo legato alla caccia o all'addestramento dei cani o all'immissione di fauna da ripopolamento, ecc.);
- verifica della possibilità di applicazione di piani di azione internazionali e nazionali;
- definizione, per ciascun sito, delle attività connesse alla gestione faunistica compatibili con le esigenze di tutela individuate.

Risulta evidente che al fine di prevedere puntuali mirate ed efficaci misure di conservazione nei molteplici settori che, con le proprie attività, possono incidere sui siti della rete natura 2000, sono indispensabili informazioni puntuali relative agli habitat e alle specie oggetto di tutela, presenti nell'ambito di ciascun sito. In particolare, partendo dai dati attualmente disponibili è necessaria la precisa collocazione territoriale delle realtà da tutelare al fine di individuare, circoscrivere e localizzare i diversi fattori di minaccia. In tal modo peraltro sarà possibile monitorare tempestivamente l'efficacia delle scelte operate per garantirne la tutela.

Allo stato attuale tuttavia, fatta eccezione per alcune realtà territoriali, non si dispone di tali fondamentali informazioni. In attesa di completare il quadro conoscitivo di ogni sito, al quale ciascuna provincia nell'ambito delle attività faunistiche dovrà provvedere limitatamente alle competenze di cui alla legge 157/92, è indispensabile che ciascun Piano faunistico preveda, sulla base delle considerazioni scaturite dallo Studio di incidenza, misure di salvaguardia

prudenziali che in taluni casi, al fine di garantire una corretta tutela degli habitat e delle specie presenti nell'area di ciascun sito, devono interessare anche porzioni di territorio esterni ai siti stessi.

In particolare per permettere alle ZPS di svolgere un significativo ruolo nella conservazione delle specie di avifauna migratoria così come stabilito dalla Direttiva 79/409 e rendere accettabile il disturbo causato dall'attività venatoria su tali specie, è necessario, anche sulla base di quanto riportato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409" emanata dalla Commissione Europea nell'agosto 2004, che vengano individuate misure precauzionali al fine di evitare impatti negativi in particolare nei periodi che precedono la migrazione evitando quanto più possibile il disturbo, gli abbattimenti accidentali o la sottrazione di zone di alimentazione e di rifugio soprattutto nel periodo climaticamente più sfavorevole. Per le specie per le quali sono stati predisposti, devono essere applicati i Piani di Azione Nazionali ed Internazionali.

Oltre alle specifiche misure precauzionali individuate dalle Province si riportano di seguito alcune misure di tutela di carattere generale che si ritengono idonee per la salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale:

- *per evitare l'avvelenamento da piombo negli uccelli, soprattutto le specie acquatiche:*

si richiama l'applicazione della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 relativa all'adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori (AEWA), che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide; si autorizza l'utilizzo di pallini d'acciaio, cromati o con altri materiali autorizzati;

- *per evitare di compromettere l'insediamento di uccelli nidificanti e di disturbare quelli già impegnati nella riproduzione:*

evitare di effettuare interventi di preparazione/manutenzione degli appostamenti fissi in zone umide nel periodo marzo-luglio (salvo autorizzazioni puntuali rilasciate dalle Province);

evitare di effettuare interventi di gestione della vegetazione e di prosciugamento o repentina variazione dei livelli idrici delle zone umide utilizzate per l'attività venatoria nel periodo marzo-luglio (salvo autorizzazioni puntuali rilasciate dalle Province). Nel caso di prosciugamenti delle zone umide occorre che il prosciugamento sia già effettivo dal 1 marzo al fine di impedire danni ai nidificanti;

- *al fine di ridurre i rischi sanitari (es. influenze aviarie) e le epidemie di botulismo:*

non consentire l'allevamento di anatre a scopo di ripopolamento all'interno delle zone umide e divieto comunque di introduzione delle suddette anatre;

- *ulteriori misure da applicare per la tutela della nidificazione:*

evitare attività che possono causare disturbo presso i siti di nidificazione dei rapaci rupicoli durante il periodo del loro insediamento (a partire da gennaio) e durante la riproduzione (es. addestramento con sparo ecc.);

evitare l'attività di addestramento e allenamento dei cani nei siti dove sono presenti popolamenti ornitici appartenenti a specie di importanza comunitaria nidificanti al suolo durante il periodo della nidificazione.

Gli interventi di controllo della Nutria devono essere effettuati secondo le indicazioni regionali e comunque utilizzando metodi tali da non compromettere l'insediamento degli uccelli nidificanti tutelati e da non disturbare quelli già impegnati nella riproduzione; nelle ZPS e nei SIC occorre una attenzione particolare nella organizzazione della gestione venatoria per tenere conto della delicatezza degli habitat presenti e dell'obiettivo di mantenere in un soddisfacente stato di conservazione le specie animali tutelate dalle Direttive Comunitarie Habitat ed Uccelli, ed anche del DPR 357/98 e sue successive modifiche nonché della legge regionale 7/2004.

Qualora la Provincia ritenga di non applicare nei siti specifici le sopraelencate misure, deve fornirne adeguata motivazione.

Prima dell'espressione del parere di conformità di cui all'art. 7, co. 3, della L.R. 8/94, il Piano faunistico-venatorio, corredato dall'apposito "Studio", deve pertanto essere sottoposto a "Valutazione di incidenza" secondo l'iter previsto dalla L.R. 7/2004.

APPENDICE**Superficie Agro-Silvo-Pastorale****Elenco delle tipologie ambientali riferite
alla Carta regionale di Uso Reale del Suolo****1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE****1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati****1.3.1 Aree estrattive****1.3.1.2 Aree estrattive inattive (Qi)****1.4 Aree verdi artificiali non agricole****1.4.2 Aree ricreative e sportive****1.4.2.8 Aree adibite alla balneazione (Vb)**

Aree costiere di spiaggia occupate da stabilimenti balneari e attrezzature relative agli stessi (ombrelloni, cabine, aree giochi). Devono risultare inclusi gli spazi annessi (parcheggi e viabilità).

2. TERRITORI AGRICOLI**2.1 Seminativi**

Superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione (cereali, leguminose, foraggere e colture erbacee in genere).

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue (Sn)

Sono da considerare perimetri non irrigui quelli situati in aree collinari e montane dove non è praticata l'irrigazione.

2.1.2 Seminativi in aree irrigue

Colture irrigate periodicamente o sporadicamente, in genere grazie a infrastrutture permanenti.

2.1.2.1 Seminativi semplici (Se)**2.1.2.2 Vivai (Sv)****2.1.2.3 Colture orticole in pieno campo, in serra
e sotto plastica (So)****2.1.3 Risaie (Sr)**

2.2 Colture permanenti

Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose. Sono esclusi i prati, i pascoli e le foreste.

2.2.1 Colture specializzate

Vigneti e frutteti

2.2.1.1 Vigneti (Cv)

Superfici coltivate a vigna.

2.2.1.2 Frutteti e frutti minori (Cf)

Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. I frutteti di superficie inferiore a 1,5 ha compresi nei terreni agricoli (prati stabili o seminativi) ritenuti importanti sono da includere nella classe 2.4.2. I frutteti con presenza di diverse associazioni di alberi sono da includere in questa classe.

2.2.2 Oliveti (Co)

Superfici coltivate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite.

2.2.3 Arboricoltura da legno

Superfici piantate con alberi di specie forestali a rapido accrescimento per la produzione di legno soggette a operazioni colturali di tipo agricolo.

2.2.3.1 Pioppeti colturali (Cp)

2.2.3.2 Altre colture da legno (noceti, ecc.) (Cl)

2.3 Prati stabili (foraggiere permanenti)

Superfici a copertura erbacea densa, a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei.

2.3.1 Prati stabili (Pp)

2.4 Zone agricole eterogenee

2.4.1 Colture temporanee associate a colture permanenti (Zt)

Colture annuali (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla stessa superficie. Vi sono comprese aree miste di colture temporanee e permanenti quando queste ultime coprono meno del 25% della superficie totale.

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi (Zo)

Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili con varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della superficie dell'elemento cartografato (es. orti per pensionati).

2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti (Ze)

Le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale dell'elemento cartografato. Gli spazi naturali possono essere rappresentati da siepi, cespuglieti, lembi di vegetazione arborea.

3. TERRITORI BOSCATI ED AMBIENTI SEMINATURALI**3.1 Aree boscate**

Aree con copertura arborea costituita da specie forestali a densità superiore al 10%.

3.1.1 Boschi di latifoglie

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. La superficie a latifoglie deve costituire almeno il 75% della componente arborea forestale, altrimenti è da classificare bosco misto.

3.1.1.1 Boschi a prevalenza di faggi (Bf)

Sono situati in genere in una fascia altitudinale superiore ai 900 metri slm.

3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni (Bq)

Sono situati in genere in una fascia altitudinale inferiore ai 900 metri slm.

3.1.1.3 Boschi a prevalenza di salici e pioppi (Bs)

Sono costituiti da specie igrofile presenti in genere nelle zone con abbondanza d'acqua.

3.1.1.4 Boschi planiziari a prevalenza di farnie, frassini ecc. (Bp)**3.1.1.5 Castagneti da frutto (Bc)**

Aree con castagni da frutto in cui vengono regolarmente svolte attività di potatura e ripulitura del sottobosco.

3.1.2 Boschi di conifere (Ba)

Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, nelle quali dominano le specie

forestali conifere. La superficie a conifere deve costituire almeno il 75% della componente arborea forestale, altrimenti è da classificare bosco misto.

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie (Bm)

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, dove né le latifoglie, né le conifere superano il 75% della componente arborea forestale.

3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione

3.2.1 Praterie e brughiere di alta quota (Tp)

Aree con vegetazione naturale di tipo erbaceo o basso-arbustivo, poste sopra al limite naturale della vegetazione arborea che in Emilia-Romagna si colloca fra i 1400 e 1600 metri s.l.m.

3.2.2 Cespuglieti e arbusteti (Tc)

Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente da cespugli, arbusti e piante erbacee.

3.2.3 Aree a vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione

Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla degradazione della foresta o da rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali o in adiacenza ad aree forestali. Si distinguono da 3.2.2 per le situazioni particolari di localizzazione (ad es. ex terreni agricoli con confini particellari o terrazzamenti) o in relazione a parametri temporali-culturali-ambientali particolari (ad es. aree bruciate o soggette a danni di varia natura e origine).

3.2.3.1 Aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi (Tn)

3.2.3.2 Aree con rimboschimenti recenti (Ta)

3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente

3.3.1 Spiagge, dune e sabbie (Ds)

Vi sono comprese le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali. Le dune ricoperte di vegetazione legnosa o erbacea devono essere classificate nelle voci corrispondenti a 3.1 e 3.2.

3.3.2 Rocce nude, falesie e affioramenti (Dr)
Aree con copertura vegetale inferiore al 10%.

3.3.3 Aree con vegetazione rada

3.3.3.1 Aree calanchive (Dc)

3.3.3.2 Aree con vegetazione rada di altro tipo (Dx)

Aree in cui la copertura vegetale è compresa tra il 10% e il 50%.

3.3.4 Aree percorse da incendi (Di)

Superfici boscate o semi-naturali interessate da incendi recenti. I materiali carbonizzati sono ancora presenti.

4. AMBIENTE UMIDO

4.1 Zone umide interne

Zone non boscate, parzialmente, temporaneamente o permanentemente saturate da acqua dolce.

4.1.1 Zone umide interne (Ui)

Terre basse generalmente inondate in inverno o più o meno saltuariamente coperte d'acqua durante tutte le stagioni.

4.1.2 Torbiere (Ut)

Terreni spugnosi umidi nei quali il suolo è costituito principalmente da briofite (sfagni) e materiali vegetali decomposti.

4.2 Zone umide marittime

Zone non boscate, saturate parzialmente, temporaneamente o in permanenza da acqua salmastra o salata.

4.2.1 Zone umide e valli salmastre

Terre basse con o senza vegetazione, temporaneamente o permanentemente inondate dalle acque marine.

4.2.1.1 Zone umide salmastre (Up)

Terre basse con vegetazione alofila in genere inondate dalle acque marine in fase di alta marea.

4.2.1.2 Valli salmastre (Uv)

Valli permanentemente ricoperte da acque salmastre.

4.2.2 Saline (Us)
Saline attive o in via di abbandono.

5. AMBIENTE DELLE ACQUE

5.1 Acque continentali

5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie

Corsi d'acqua naturali o artificiali: in genere si considera l'alveo di piena ordinaria, compresi gli argini (larghezza minima da considerare 25m).

5.1.1.1 Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa (Af)
(canneti, cespuglieti e boscaglie complessivamente inferiori al 30%)

5.1.1.2 Canali e idrovie (Ac)

5.1.1.3 Argini (Ar)
Aree occupate da arginature di corsi d'acqua

5.1.1.4 Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante (Av)
(canneti, cespuglieti e boscaglie complessivamente superiori al 30%)

5.1.2 Bacini d'acqua

Superfici naturali o artificiali coperte da acque, destinate o meno all'utilizzo agricolo e/o ittico.

5.1.2.1 Bacini naturali (An)

5.1.2.2 Bacini con destinazione produttiva (Ap)
(bacini idroelettrici, bacini di potabilizzazione)

5.1.2.3 Bacini artificiali di varia natura (Ax)

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.